

CIRCOLARE N° 16 DEL 30.10.2020

DECRETO RISTORI – D.L. 137/2020

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il provvedimento contiene un pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19. Si riportano di seguito le principali novità.

Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Viene previsto un **nuovo contributo a fondo perduto** a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema. Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accreditamento diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

I soggetti invece che **non avevano percepito** il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita **istanza** all'Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L'importo del **beneficio** varierà **dal 100 al 400%** di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio. In ogni caso, l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Tax credit vacanze

Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).

Ai fini della concessione dell'agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Credito d'imposta affitto

Per le attività soggette a restrizioni con il DPCM del 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al decreto), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene prevista **l'estensione** ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio.

Seconda rata IMU

Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 viene **cancellata** la **seconda rata dell'IMU** 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga termine 770

Prevista anche la **proroga al 10 dicembre 2020** del termine di presentazione del **770** relativo all'anno di imposta 2019.

CIG

Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

Blocco licenziamenti

Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

- imprese che hanno cessato l'attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.